

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

ILL.MO PRESIDENTE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI

PROCLAMI

La sottoscritta Avv. Eugenia Trunfio (C.F.TRNGNE63C47F112C), del Foro di Reggio Calabria, con studio in Reggio Calabria, Via Pio XI, 161, Tel 0965/598154, Fax 0965/590866 – cell. 3393381064 – e.mail eugeniatriu@virgilio.it–indirizzoPEC eugenia.trunfio@avvocatirc.legalmail.it, quale procuratore e difensore della sig.ra Melia Siviglia Maria (C.F. MLESGL61D53G277W), nata il 13.04.1961 a Palizzi Marina (R.C.), residente in Reggio Calabria, via Sbarre Inf. 225/C, ricorrente, nel procedimento instaurato davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, come da appello allegato;

PREMESSO CHE

La sig.ra Melia Siviglia, essendo stata inserita nella graduatoria permanente Provinciale di Reggio Calabria, per il profilo professionale di collaboratore scolastico, assistente tecnico ed assistente amministrativo, compilando un modello (All.32 al fascicolo di appello) già predisposto (mod. B2), chiedeva, per gli anni 2005/2006 e 2006/2007, l'aggiornamento del punteggio del profilo professionale di collaboratore scolastico.

Nella suddetta domanda, la Sig.ra Melia, sottoposta a procedimento penale n. 3098/03 RGNR, a seguito di denuncia presentata dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e, successivamente, condannata con

sentenza n. 859/06, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 20.6.2006, appellata in data 28.10.06, riformata in appello con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (All.25 al fascicolo di appello), quest'ultima confermata in Cassazione (All.25 al fascicolo di appello), non compilava lo spazio relativo all'indicazione di eventuali procedimenti penali pendenti, ovvero di sentenze penali di condanna.

Sul presupposto che la mancata compilazione del riquadro relativo alle suddette indicazioni rivestisse gli estremi della dichiarazione di falso, in quanto la sig.ra Melia non aveva dichiarato la pendenza del procedimento penale, il Coordinatore dell'USP, dott.ssa Giacomina Caminiti, emetteva decreto di decadenza (All.1 al fascicolo di appello) della sig.ra Melia dalla suddetta graduatoria, che veniva notificato in data 30.6.2007 ed impugnato innanzi al TAR di Reggio Calabria con ricorso iscritto al n. 783/2007 Reg. Ric. (all.2), deciso con sentenza n. 578/2011 (all. 5) di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

In conseguenza della dichiarata decadenza dalla graduatoria di collaboratore scolastico, successivamente, con decreto prot. n. 12534 del 6.7.2007 (all.16), lo stesso Coordinatore dell'USP di Reggio Calabria, escludeva la sig.ra Melia anche dalle graduatorie provinciali, ad esaurimento, compilate per il biennio 2007/2009, del personale docente ed educativo relative alle classi di concorso A025 E A028.

Anche avverso tale decreto, la sig.ra Melia presentava ricorso al TAR di Reggio Calabria iscritto al n. 839/2007 Reg. Ric. (all. 17), deciso, anch'esso,

con sentenza n. 579/2011 (all.18) di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Ancor successivamente, in data 22.6.2009, a seguito della domanda della sig.ra Melia per l'aggiornamento della graduatoria del personale docente ed educativo relativa al biennio 2009/2011, sempre il Coordinatore dell'USP emetteva decreto (all. 6 al fascicolo di appello) con il quale escludeva ulteriormente la ricorrente dalla graduatoria in quanto non inclusa nella graduatoria per il biennio 2007/2009.

Avverso tale ultimo decreto la sig.ra Melia proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (All.7 al fascicolo di appello).

Nelle more, per gli stessi fatti, oggetto di provvedimento di decadenza dalla graduatoria, notificato il 30.6.2007, si celebrava il processo penale iscritto al n. 2407/07 RGNR, dove la ricorrente assumeva la veste di imputata del reato p. e p. dall'art. 495 c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, attestava falsamente, nelle domande di aggiornamento, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, presentate al competente Ufficio Scolastico Regionale, rispettivamente nelle date 5.4.2006 e 13.4.2007, di non aver procedimenti penali pendenti. Il procedimento penale si concludeva **con sentenza n. 457/2010** (all. 27 al fascicolo di appello) **di assoluzione perché il fatto non costituiva reato.**

Il ricorso iscritto al TAR di Reggio Calabria al n. 783/2007, deciso con sentenza n. 578/2011, di difetto di giurisdizione, veniva riassunto innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso

iscritto al 3876/2011. Innanzi al G.L., veniva inoltrata anche richiesta di provvedimento d'urgenza.

Si costituiva il Ministero della P.I., il quale contestava le domande di parte ricorrente insistendo sulla falsità delle dichiarazioni rese dalla Melia e sulla legittimità della sua esclusione dalla graduatoria.

In corso di causa, la sig.ra Melia veniva onerata alla notifica a tutti i controinteressati, per cui chiedeva ed otteneva, dal Presidente del Tribunale, di essere autorizzata ad eseguire la notifica per pubblici proclami, che ha regolarmente eseguito.

Sia la richiesta di provvedimento d'urgenza, sia quella di merito venivano rigettate in quanto la sig.ra Melia avrebbe commesso un falso, che, invece, il Giudice penale ha escluso.

Avverso il provvedimento d'urgenza veniva proposto reclamo, anch'esso rigettato per le medesime ragioni.

Avverso la sentenza n. 1199/2013, veniva proposto appello, iscritto al n. 1072/13 R.G.S.L. poiché la stessa ha posto a fondamento della sua decisione fatti, estranei al provvedimento di decadenza, notificato il 30.6.2007, che hanno formato oggetto di giudicato, in quanto decisi dalla sentenza n. 485/09, emessa dal TAR di Reggio Calabria, passata in giudicato, che aveva reintegrato la ricorrente sul posto di lavoro e seguito di un precedente provvedimento di decadenza.

La sentenza appellata, infatti, non ha considerato che i fatti discussi in sede penale, che sono confluiti in una sentenza di condanna, in primo grado,

reformata in sentenza di prescrizione del reato, in appello e poi in Cassazione, erano estranei al provvedimento di decadenza, notificato il 30.6.2007, essendo stati, in detto provvedimento di decadenza, invocati fatti diversi, ossia la mancata dichiarazione di un procedimento penale.

Tali fatti, come ampiamente dimostrato, in primo grado, hanno formato oggetto di altra discussione penale che è sfociata nella sentenza n. 457/2010 di assoluzione perché il fatto non costituiva reato.

Il fatto, quindi, non costituendo reato, non poteva configurare una falsa dichiarazione.

La sentenza impugnata non ha, inoltre, considerato che la decadenza è stata emessa da un organo diverso da quello legislativamente prestabilito, converte l'eccezione di incompetenza dell'organo che ha emesso il provvedimento di decadenza (assimilabile alla sanzione disciplinare del licenziamento) in eccezione di mancanza di procura in capo ad una delle parti contrattuali, quando la ricorrente, in materia di decadenza non aveva nessun potere contrattuale; rigetta le eccezioni di violazione della legge 241/90, perché essa non si applica al rapporto di lavoro contrattualizzato, ma non applica neppure le regole del rapporto contrattualizzato. Ritiene non pertinenti le eccezioni che si riferiscono a vizi dell'atto amministrativo.

All'udienza del 16.01.2015, la Corte di Appello, sezione Lavoro, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, rinviando la causa all'udienza del 19.06.2015.

I controinteressati non sono individuabili nominativamente e sono un numero abbastanza elevato.

Secondo quanto è emerso in primo grado, i controinteressati sarebbero 786, come da stampa della graduatoria che si allega, sicché la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti.

Ricorre, pertanto, la fattispecie di cui alla prima delle ipotesi delineate dall'art. 150, primo comma c.p.c., per cui si rende, non solo opportuna, ma, necessaria la notificazione per pubblici proclami.

Tanto premesso

CHIEDE

Voglia l'On.le Presidente adito, autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando i convenuti dal n. 1 al n. 786 della graduatoria permanente per il personale ATA.

Si allega:

1. copia appello;
2. copia dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio;
3. copia della graduatoria.

Reggio Calabria, 22/01/2015

Avv. Eugenia Trunfio